



Federazione fra le associazioni ed i sindacati nazionali dei dirigenti, vicedirigenti, funzionari, professionisti e pensionati della Pubblica Amministrazione e delle imprese

Via Aonio Paleario, 10 00195 Roma – tel. 06.3222097 - fax. 063212690

www.dirstat.it

dirstat@dirstat.it

Roma, 21 marzo 2017

Schema di Decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al Testo Unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Il decreto legislativo sul pubblico impiego, individua una serie di principi e criteri direttivi per un incisivo intervento di riordino e razionalizzazione della disciplina, in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

Il provvedimento prevede:

Art. 1 Occorre cancellare da “e, comunque, sino alla fine” perché le norme contrattuali, innumerevoli, inseriti in provvedimenti legislativi, vanno comunque derogate.

Art. 4 Il piano triennale dei fabbisogni non può prescindere da un monitoraggio propedeutico, sulle professionalità esistenti nella P.A. e sui fabbisogni professionali della stessa P.A., anche alla luce delle nuove professionalità emergenti richiamate dallo stesso articolo. Diversamente continuerebbe a esistere la burocratica presenza di “ruoli organici” superati dalla logica e dal tempo. Occorre prevedere anche la presenza di “ruoli professionali” già esistenti in realtà territoriali (Regioni, INPS etc.)

Art. 6 Le commissioni non possono prescindere dalla presenza di “commissioni interne” esperte in materia dell’Amministrazione.

Art. 7 La lingua inglese non può essere certamente l’unica a richiedere “l’accertamento” per l’ingresso nella P.A.. Vi sono infatti, lingue “emergenti” per la presenza di realtà economiche nuove, per cui per l’accesso alla P.A. sarebbe necessario prevedere l’accertamento di una lingua estera, a scelta del candidato, e nel caso, di altre lingue straniere. I rappresentanti sindacali, designati nel numero di

due nella Commissione Nazionale per le disabilità, sono numericamente insufficienti.

Inoltre, non è indicato il criterio di selezione, la durata dell'incarico etc.

Art. 13 Eliminare la “de quotazione formale dei vizi del provvedimento” e la “possibilità di riaprire il procedimento disciplinare” per forti dubbi sulla loro “costituzionalità”

Art. 16 Le assenze dal servizio sono sempre e comunque “giustificate” dal certificato medico. Cosa significa l'art. 16?

Art. 18 Validità certificazioni mediche: cosa significa?

Art. 20 L'eliminazione del precariato dovrebbe essere anche un sistema che consenta di ripianare gli organici in settori ove la carenza di personale è evidente e urgente e impedisce funzionalità all'Amministrazione, come ad esempio nelle Dogane e Monopoli, ove la carenza stessa di ingegneri e tecnici produce l'evasione fiscale delle “accise” dei prodotti petroliferi e dei tabacchi, evasione quasi identica, come consistenza, alle risorse recuperabili con l'inasprimento delle accise stesse.

Art. 21 Al fine di coordinare i testi legislativi vigenti, sarebbe opportuno attivare il CNEL organo ausiliario del Governo di rilevanza costituzionale, CNEL che potrebbe, addirittura, snellire l'attuale “parco legislativo” adeguandolo a quello dei paesi più civili (4.000-5.000 testi unici).

Art. 24 contiene una clausola di “in variazione finanziaria” che lascia per lo meno perplessi sulla sua effettiva veridicità.

Infatti se soltanto vogliamo soffermarci sulla “armonizzazione” dei trattamenti economici e sul piano biennale dei fabbisogni previsti dal Governo, non si riesce a comprendere come la citata “armonizzazione” dovrebbe avvenire.

Per quanto concerne il piano triennale di fabbisogni è logico che lo stesso non può non tener conto del raggiungimento di elevate professionalità, tutt'ora inesistenti nella P.A, professionalità che andrebbero adeguatamente retribuite e non appiattite anche nel senso economico.

LA SEGRETERIA NAZIONALE DIRSTAT